



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Linee guida in materia di trasparenza - **Decreto legislativo del 14/03/2013 n.33:** **(pubblicato su G.U. n.80 del 05/04/2013)**

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di:
pubblicità – trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

L’obiettivo del presente lavoro è quello di applicare, in maniera chiara e trasparente con facilità, gli articoli del decreto leg.vo n.33/2013, individuando:

- 1) Competenze di ogni Settore;
- 2) Adempimenti di ogni Settore;
- 3) Schemi da predisporre per l’esatta osservanza degli adempimenti da parte di ogni Settore;
- 4) Inserimento nel sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” organizzata in 2 sotto sezioni di primo e secondo livello ove devono essere inseriti: documenti – informazioni – dati previsti da ogni articolo del decreto in base all’all. “A” allo stesso, di cui fa parte integrante e sostanziale e le cui disposizioni devono essere osservate, senza alcuna modifica e/o, integrazione da tutti i Settori – Uffici del Comune;
- 5) Sanzioni in caso di inadempienze;

tali adempimenti sono essenziali e necessari per un controllo democratico del cittadino – utente sull’intera attività amm/va redatta dal Comune nel rispetto dei principi della privacy.

Articolo 1:

Principio generale di trasparenza:

Il presente articolo richiama il criterio della trasparenza pubblica e della sua realizzazione, quale elemento essenziale che, con altri (pubblicazione – informazione.....) regge l’azione amm/va, necessaria, per consentire la visibilità dei procedimenti amm/vi di avvio, sviluppo e conclusione



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

dell'agire pubblico, al fine di favorire, garantire e consentire al cittadino-utente, accessibilità facile e totale a forme di controllo diffuso sulle varie attività della P.A., nel rispetto comunque delle disposizioni che apprestano tutela in materia di segreto di Stato – segreto d'ufficio – segreto statistico e protezione dati personali.

L'accessibilità deve avere valenza esterna ed interna, pena la totale anarchia dei procedimenti amm/vi, per cui le PP.AA. hanno l'obbligo di eliminare ogni ostacolo, per permettere a tutti i cittadini di conoscere e di attuare un controllo democratico sull'attività della propria P.A. - Comune, in conformità ai precetti costituzionali (art. 3 e 97 della Costituzione).

L'articolo in esame – al comma 2 – focalizza il termine “lealtà”, che permette alla misura “trasparenza” di attuare principi, democratici e costituzionali, con “onestà”, nello svolgimento dei servizi della P.A. e nel rapporto che si instaura con il cittadino e precisamente nel momento in cui si entra in relazione con l'utente, e nel momento in cui si agisce, si interagisce, si conduce e si conclude un procedimento amm/vo tempi e termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti interni. Tutto ciò è necessario per far conoscere l'attività amm/va, tempi e termini utilizzati per la conclusione dei procedimenti, e l'impegno dei dipendenti, che percepiscono le indennità contrattuali, che devono provvedere al soddisfacimento delle esigenze del cittadino-utente con imparzialità e lealtà. Ciò costituisce un principio costituzionale!

La lealtà, quindi, deve qualificare il comportamento che il pubblico dipendente deve tenere nei confronti del cittadino, per non tradire la sua fiducia, in quanto la “slealtà”, nella conduzione dei procedimenti amm/vi, determina, per non aver svolto il servizio richiesto, in maniera congrua e corretta, danno per l'utente e per l'operato della P.A.

La trasparenza è, quindi, condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, ha ampia rilevanza nell'azione amm/va, concorre a realizzare una “Amministrazione trasparente” così come prevede l'art. 9 del presente decreto, e l'art. 53 del presente decreto che abroga l'art. 11 del decreto leg.vo n.150/2009 (c.d. decreto Brunetta) – (istitutivo della sezione “Trasparenza valutazione merito”) - ed altresì abroga l'art. 18 del D.L. n.83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.134/2012, istitutivo della sezione “Amministrazione aperta”.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Pertanto la pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune, è obbligatoria per offrire accessibilità a tutti, per i vari segmenti dei procedimenti amm/vi, a prescindere dall'obbligo di pubblicazione degli atti all'albo pretorio- on line, che rappresenta altra forma di pubblicazione ed ulteriore adempimento obbligatorio previsto dalle leggi vigenti.

Art. 2:

Oggetto

Il presente decreto individua e fissa gli obblighi di trasparenza che viene attuata con la pubblicazione, nel sito istituzionale del Comune, di:

- documenti;
- informazioni e dati relativi a:
 - Organizzazione P.A. - Comune -
 - e
 - Attività P.A. - Comune -

così come prevede l'all."A" del decreto stesso, in modo che chiunque abbia accesso al sito, direttamente, immediatamente e facilmente.

Art. 3:

Pubblicità e diritto alla conoscibilità.

Documenti – Informazioni – Dati - misure di pubblicazione obbligatoria, sono pubbliche e chiunque ha diritto di conoscerle, di fruirne gratuitamente, di utilizzarle e riutilizzarle in formato aperto, così come prevede il presente decreto (successivo art. 7).

Art. 4:

Limiti alla trasparenza.

Il presente articolo mira a contemperare il principio della massima pubblicità di dati, informazioni e documenti, con le esigenze di tutela della privacy, in maniera omogenea e su tutto il territorio nazionale, così come prevede il Garante della privacy, con il parere n.49 del 07/02/2013. Il suddetto parere dispone che i dati personali e sensibili dei cittadini, contenuti negli atti amm/vi, adottati dagli



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

organi politico-istituzionali e dagli organi amm/vi di vertice, non devono essere pubblicati quando prevedono: - valutazioni di circostanze e di requisiti personali - situazioni di particolare disagio economico - disabilità fisiche che rivelano: stato di salute – vita sessuale – appartenenza a partiti politici – fede religiosa – scelta contribuente per destinazione del “5 per mille” - detrazioni fiscali - detrazioni spese per visite mediche - dati giudiziari..... In presenza di tali dati si procede all’oscuramento, alla anonimizzazione o all’inserimento di semplici iniziali del nome e cognome della persona interessata, non inserendo nessun elemento identificativo anche quando si ravvisano:

- Condizioni di indigenza in cui versa l’interessato;
- Motivazioni e/o titolo di erogazioni – benefici: - attribuzione di bonus a favore “di anziano non autosufficiente” – borse di studio a soggetto “portatore di handicap”
- Indicazioni di specifiche patologie sofferte dal beneficiario;
- Destinazione dei contributi erogati: - contributo per “ricovero in struttura sanitaria oncologica” o contributi erogati a ”donne che hanno subito violenze”

in questi casi a cura dei servizi sociali – assistenti sociali – tali esigenze e necessità devono essere verificate, esaminate e contenute in apposite relazioni depositate agli atti d’ufficio in busta chiusa nel rispetto della privacy.

Oltremodo, non risulta giustificato diffondere dati personali e quindi non pertinenti, riferiti a persone fisiche (così come si evince dal provvedimento n.88 del 02/03/2011 del Garante Privacy) quali:

- 1) Indirizzo di abitazione;
- 2) Codice fiscale;
- 3) Coordinate bancarie;

perché non strettamente consigliate dal Garante.

Così come non appare giustificato riprodurre, sul web, informazioni, dati e documenti relativi a: cedolini di stipendio, dati relativi orario di entrata e di uscita dei singoli dipendenti, indirizzo del domicilio privato, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica “personale” o assenze per ragioni di salute.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Si alligano alla presente “Linee guida” copie dei provvedimenti del Garante della Privacy n.88 del 02/03/2011 e del provvedimento n.49 del 07/02/2013, che devono essere pubblicate nella sezione – Amministrazione Trasparente – sotto sezione 1° livello “Disposizioni generali” - sotto sezione 2° livello “Atti generali” per banca dati “Normattiva”.

Art. 5:

Accesso civico.

Nuova forma di accesso che rappresenta un ampliamento del potere di controllo dei cittadini sull’operato delle PP.AA., quale estensione soggettiva del generale diritto di accesso ai documenti amm/vi, riconoscendolo anche a coloro che non sono portatori di alcun interesse giuridico qualificato (diretto – concreto – attuale), al fine di alimentare sempre più, il rapporto di fiducia tra P.A., e cittadino tale nuova misura prevede , in caso di mancata pubblicazione obbligatoria di documenti – informazioni o dati, il cittadino può richiederla alla P.A. inadempiente, inoltrando apposita istanza al Responsabile della Trasparenza, promuovendo, in siffatta maniera, la cultura della legalità, nonché la prevenzione di fenomeni corruttivi.

Se il Responsabile della Trasparenza, rileva l’inadempimento, dovrà adoperarsi per la pubblicazione, segnalando al richiedente il collegamento e la pubblicazione (entro giorni 30) se invece l’informazione risulta pubblicata, il Responsabile Trasparenza, anche in questo caso, dovrà notificare il richiedente del correlato collegamento ipertestuale e segnalare al Sindaco – al Nucleo di Valutazione e all’Ufficio di disciplina, per tale omissione compare il nominativo del funzionario inadempiente.

In ogni caso il diritto d’accesso di deliberazioni com/li e provvedimenti amm/vi, pubblicati all’albo pretorio on-line, presuppone da parte del cittadino, formale istanza, e non in maniera indiscriminata ma contenente i dati necessari, per individuare l’oggetto ben circoscritto dell’atto e la sussistenza di un interesse concreto, diretto, attuale e personale con il pagamento dei relativi diritti.

Art. 6:

Qualità informazioni

Accessibilità



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Tutti i dati formati o trattati dalla P.A. devono essere integri, cioè pubblicati con modalità tali da garantirne l'integrità e quindi senza manipolazioni o contraffazioni, devono essere aggiornati, completi, di semplice consultazione e di facile accessibilità, eccetto quelli che sono soggetti a riservatezza e sicurezza, favorendo anche la consultazione alle persone disabili, con tecnologie o configurazioni o prodotti hardware e software particolari, così come prevede la legge n.4/2004, e la circolare n.6/2013 dell'Agenzia per l'Italia Digitale (che si alliga e che verrà pubblicata su Normattiva) e l'accessibilità deve essere garantita, nell'ambiente di lavoro, anche al dipendente com/le con disabilità.

L'art. 9 – comma 7 – del D.L. n.179 del 18/10/2012, dispone che entro il 31 marzo di ogni anno le PP.AA. sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità, per cui è necessario esaminare i modelli A e B della circolare n.61/2013 dell'Agenzia per l'Italia Digitale (qui allegati) che devono essere pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione 1° livello "Disposizioni generali" e sotto sezione 2° livello "Atti generali" per banca dati "Normattiva", ed effettuare un'auto-valutazione sullo stato di adeguamento del sito web del Comune per avere, per ogni servizio fornito, un quadro completo, compreso eventuali criticità esistenti.

Si evidenzia ancora che il predetto articolo prevede, per assicurare la qualità delle informazioni, che le PP.AA. ne garantiscano la conformità e la corrispondenza alle informazioni contenute negli atti e documenti originali in possesso della P.A., con la sola eliminazione delle informazioni soggette a tutela della riservatezza o comunque non giustificate quali: dati personali, numeri telefono e PEC personali, coordinate bancarie....., così come indica il provvedimento n.88/2012 del Garante della Privacy.

L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse è anche riferita all'utilizzo di un linguaggio e lessico chiari, legati alla lingua italiana, correntemente parlata, senza usare parole straniere, in quanto non tutti ne conoscono il significato.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Art. 7:

Dati aperti e riutilizzo.

Documenti – Informazioni – Dati - oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere pubblicati, sul sito, in formato di tipo aperto (art. 68 decreto leg.vo n.82/2005) cioè con caratteristiche di: disponibilità, secondo una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, di accessibilità con tecnologia di informazione e comunicazione, di disponibilità gratuita, di riutilizzabilità con riuso e reimpiego (decreto leg.vo n.36/2006 e decreto leg.vo n.82/2005), di diffusione delle migliori pratiche, al fine di agevolare l'insieme standard, che rende più semplice l'interconnessione anche con i privati.

Art. 8:

Decorrenza e durata obbligo di pubblicazione.

Il predetto articolo dispone che i documenti (elencati nel presente decreto) contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ed essenziale, siano pubblicati tempestivamente, cioè con immediatezza ed operatività, sul sito istituzionale del Comune e devono essere costantemente aggiornati.

La durata della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti è di anni 5 (cinque), decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producano i loro effetti (quindi anche oltre i 5 anni occorrendo) fatti salvi diversi termini di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di privacy e di quanto stabilito dall'art. 14 – comma 2 e dall'art. 15 – comma 5 (che prevedono pubblicazioni diverse).

Art. 9:

Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

Piena accessibilità delle informazioni pubblicate nella home page sito istituzionale – sezione “Amministrazione trasparente” del Comune, senza filtri o tecnicismi che possano impedire ai motori di ricerca di verificare il sito.

Sezione “Amministrazione trasparente”, organizzata in due sotto-sezioni di 1° e 2° livello all'interno delle quali devono essere inseriti: documenti – informazioni – dati così come da allegato “A” al Decreto



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Trasparenza, qui allegato e le cui procedure devono essere osservate da tutte le PP.AA., al fine di assicurare, su tutto il territorio nazionale, le stesse misure e modalità, per fare in modo che tutte le PP.AA. effettuino gli stessi adempimenti. Eventuali modifiche e/o integrazioni possono essere effettuate con apposite normative di legge.

Alla scadenza dei termini di pubblicazione: dati – documenti ed informazioni sono conservati e resi disponibili all'interno di sezioni di "archivio" collocate e segnalate nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 10:

Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il programma deve indicare iniziative di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità e costituisce sezione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, che devono convivere, anche perché il Piano trasparenza definisce:

- misure organizzative;
- modalità di attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- iniziative per la pubblicazione,

previste anche nel Piano anticorruzione, affidando agli uffici e ai suoi dirigenti di settore i puntuali adempimenti ed obiettivi, che devono essere inseriti anche nel Piano della Performance, previsto dal decreto leg.vo n.150/2009, dal momento che il perseguimento di obiettivi di maggiore trasparenza, deve costituire attività preminente della P.A., e quindi il predetto Piano ben si collega con il Piano Anticorruzione e il Piano Trasparenza.

Ogni Amm/ne ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito "Amm/ne trasparente":

- a) Programma Triennale prevenzione della corruzione;
- b) Programma Triennale della trasparenza e integrità;
- c) Piano della performance;
- d) Relazione sulla performance (da adottare entro il 30 giugno) (art. 10 decreto leg.vo n.150/2009);
- e) Regolamento sui controlli interni;



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

f) Nominativi – curricula – compensi: nucleo valutazione, titolari di incarichi amm/vi di vertice - incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, ma di cui è necessario pubblicare:

- 1) Estremi atto di conferimento;
- 2) Curriculum vitae in conformità al modello europeo.

In merito il comma 3 – dell’art. 10 – del decreto in esame, prevede espressamente che “gli obiettivi indicati nel Programma Triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell’Amm/ne, definita in via generale nel Piano della performance”, esteso agli Enti Locali, dalla legge sui controlli – D.L. n.174/2012 – convertito con legge n.213/2012, che ha integrato l’art. 169 T.U., con l’aggiunzione di un nuovo “comma 3 bis” statuendo che “il Piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’Ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 – comma 1 – del T.U. e il Piano della performance di cui all’art. 10 del decreto leg.vo n.150/2009, sono unificati organicamente nel PEG”, per cui il Piano della performance coincide con la relazione previsionale e programmatica che deve essere allegata al bilancio e al PEG.

Altresì il presente articolo individua i servizi erogati – costi effettivi – monitoraggio dei costi – nel tempo in base a quanto previsto, anche dall’art. 32 del presente decreto.

L’inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” dall’Ufficio Personale (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio) che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: “Disposizioni Generali”;
 - Sotto sezione 2° livello Denominazione: “Programma per la trasparenza e l’integrità”;
- per l’inserimento di quanto previsto dal comma 8 – lett. a –
e altresì
- Sotto sezione 2° livello Denominazione: “Dirigenti”



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

per l'inserimento di quanto previsto dal comma 8 – lett. d – 1° capoverso.

altresì a

- Sotto sezione 2° livello Denominazione: “Posizione organizzativa”;

per l'inserimento di quanto previsto dal comma 8 – lett. d – 2° capoverso.

Altresì

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: “Personale”;

e

- Sotto sezione 2° livello Denominazione: “OIV – Nucleo Valutazione”;

per l'inserimento di quanto previsto dal comma 8 – lett. c –

e ancora

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: “Performance”;

e

- Sotto sezione 2° livello Denominazione: “Piano della Performance”;

per l'inserimento di quanto previsto dal comma 8 – lett. b – cioè Piano della Performance.

e

- Sotto sezione 2° livello Denominazione: “Relazione sulla Performance”;

per l'inserimento di quanto previsto dal comma 8 – lett. b – cioè Relazione Performance.

e ancora

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: “Servizi erogati”.

- Sotto sezione 2° livello Denominazione: “Costi contabilizzati”.

per l'inserimento di quanto previsto dal comma 5 (costo lavoro e monitoraggio).

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Art. 11:

Ambito soggettivo di applicazione.

I principi del presente decreto si applicano a tutte le PP.AA. compreso i Comuni e gli enti e società di diritto privato in qualunque modo sottoposte al controllo pubblico che esercitano funzioni amm/ve, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amm/ni pubbliche o che gestiscono servizi pubblici.

Art. 12:

Obblighi pubblicazione concernenti atti di carattere normativo
e amm/vo generale.

Il suddetto articolo disciplina la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale, dei riferimenti normativi e di legge, riferiti ad ogni singolo atto o provvedimento, al portale “Normattiva” e garantisce il costante aggiornamento e conoscenza delle leggi vigenti.

Altresì vengono pubblicati tutti gli atti emanati dall’Amm.ne Com.le:

- Statuto con relative modifiche o integrazioni;
- Regolamenti;
- Delibere sia dell’organo giuntale che dell’organo consiliare;
- Direttive;
- Circolari;
- Programmi;
- Istruzioni;

altresì

- Atti di natura generale che hanno anche rilievo interno e che dispongono in materia di:
- Organizzazione;
- Funzioni;
- Obiettivi;
- Procedimenti;



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

- Interpretazione di norme giuridiche;
- Codici di condotta;

nonchè atti e testi ufficiali aggiornati dagli Statuti a norma di legge reg.le

L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente", da ogni Responsabile di servizio (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio) che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: "Disposizioni Generali";
 - Sotto sezione 2° livello Denominazione: "Atti Generali" (c.d. Normattiva).
- per l'inserimento di quanto previsto dai commi 1 e 2

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Art. 13:

Pubblicazione obbligatoria riferita all'organizzazione delle PP.AA.

Le PP.AA. pubblicano ed aggiornano tutto ciò che riguarda la propria organizzazione, con documenti anche normativi di riferimento, relativi a:

- 1) Organi di indirizzo politico e di amministrazione e di gestione con l'indicazione delle rispettive competenze;
- 2) Articolazione uffici – competenze – risorse di ciascun ufficio – nomi dei responsabili dei singoli uffici;
- 3) Organigramma – illustrazione in fase semplificata dell'organizzazione dell'Amm/ne;
- 4) Elenco numeri di telefono e caselle PEC e di posta elettronica istituzionale del Comune, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente ai compiti istituzionali.

L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente" dal personale addetto anche all'Ufficio di



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Presidenza del Consiglio Com/le, (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio) che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: “Disposizioni Generali”;
- Sotto sezione 2° livello Denominazione: “Organi di indirizzo politico-amm/vo”

per l’inserimento di quanto previsto dal comma 1 – lett. a –

e altresì

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: “Organizzazione”

e

- sotto sezione 2° livello Denominazione: “Articolazione degli uffici per i dati”

per l’inserimento di quanto previsto dal comma 1 – lett. b e c.

e altresì

- sotto sezione 2° livello: “Telefono e posta elettronica” per i dati di cui al comma 1 – lett. d -

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Art. 14:

Pubblicazione obbligatoria riferita ai componenti degli organi di indirizzo politico.

Le PP.AA. pubblicano, per tutti i componenti degli organi di indirizzo politico (Sindaco - Assessori e Consiglieri com.li), entro 3 mesi della elezione o dalla nomina (questo ultimo caso è per coloro che non vengono eletti ma nominati) i seguenti documenti e informazioni:

- Atto di nomina e di proclamazione con durata incarico o mandato elettivo;
- Curriculum, per conoscibilità dei percorsi (titoli di studio –percorsi lavorativi – incarichi.....);
- Compensi di qualsiasi natura, derivanti dall’assunzione della carica, con importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, ciò è obbligatorio al fine di permettere ai cittadini – elettori - di verificare “le spese”, sostenute dal bilancio comunale, per lo svolgimento del mandato elettivo, dal momento che vengono utilizzate risorse pubbliche, e gli interessati devono presentare rendicontazione completa, in quanto bisogna mettere in rete ogni singolo scontrino;



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

- Dichiarazioni patrimoniali dell'interessato e del coniuge non separato e parenti entro il secondo grado, se esprimono consenso.

Tale informazione deve essere resa ogni anno necessariamente, al fine anche, di consentire ai cittadini di verificare, durante il percorso politico – istituzionale, il patrimonio degli organi politici, dei coniuge e/o parenti, e ciò rappresentando , misura di prevenzione della corruzione, dovrebbe scoraggiare coloro che usano comportamenti scorretti e che utilizzano la carica politica per arricchimento personale, invece che per la cura dell'interesse pubblico.

L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dall'Ufficio addetto anche alla Presidenza del Consiglio Comunale (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: “Organizzazione”;
- Sotto sezione 2° livello Denominazione: “Organi di indirizzo politico – amm/vo”.

per i dati di cui all'art. 14.

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Art. 15:

Pubblicazione obbligatoria riferita ai titolari di incarichi dirigenziali
e di collaborazione o consulenza.

Le PP.AA. pubblicano e aggiornano le informazioni relative ai titolari di incarichi amm.vi di vertice, di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti e incarichi di collaborazione o consulenza e quindi anche esterni e a tempo determinato, individuati discrezionalmente dall'organo politico – istituzionale competente, senza procedure di pubbliche selezioni – di cui all'art. 1 – commi 39-40 della legge anticorruzione, informazioni che devono essere comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con:

- 1) Estremi dell'atto di conferimento incarico;



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

- 2) Curriculum vitae: per un controllo diffuso di verifica di corrispondenza tra competenze che si chiedono al dirigente e quelle effettivamente possedute e la pubblicazione assieme agli altri elementi, ciò costituisce elemento essenziale per la legittimità degli incarichi, anche perché la specifica competenza, presuppone l'assenza di figure professionali idonee all'interno della P.A.;
- 3) Dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o svolgimento di attività professionali, per verificare se i dipendenti svolgano funzioni ulteriori e diverse rispetto a quelle poste in essere per l'Ente – datore di lavoro - da cui ha ricevuto l'incarico;
- 4) Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, consulenza o collaborazione, con eventuali componenti – indennità variabili, per dimostrare trasparenza totale sui costi connessi alle figure di vertice ed ai collaboratori esterni;
- 5) Una dichiarazione concernente diritti sui beni immobili e sui beni mobili registrati – azioni in società – quote di partecipazione a società – esercizio di funzioni di amministratore o Sindaco di società, con l'apposizione della formula “Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero” e in conformità alle leggi regionali vigenti;
- 6) Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta dei redditi sulle persone fisiche;
- 7) Dichiarazione concernente variazioni patrimoniali;
- 8) Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale entro 3 mesi successivi alla cessazione dall'ufficio;

Principio obbligatorio da rispettare è, altresì, la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, di elenchi delle posizioni dirigenziali, di collaborazione e consulenti con:

-oggetto - durata compenso dell'incarico - individuate discrezionalmente dell'organo competente senza procedure pubbliche di selezione e ciò in ottemperanza degli artt. 26 e 27 del presente decreto trasparenza.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

L'omessa pubblicazione e la mancata applicazione delle procedure previste dall'articolo in esame, comportano per i responsabili inadempienti, responsabilità disciplinare che può sfociare anche nel pagamento all'Ente di una sanzione pari alla somma corrisposta al soggetto esterno.

Resta, comunque ferma, la responsabilità erariale laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto leg.vo n.104/2010 che prevede appunto l'azione di condanna.

Per il caso in esame, ogni Responsabile di servizio, dovrà curare - anche avvalendosi di collaborazione di personale del proprio settore - tale procedura, attenzionando le fasi della pubblicazione e dell'invio al Dipartimento Funzione Pubblica, così come prevede la legge anticorruzione.

L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente" dall'Ufficio Personale (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: "Consulenti e collaboratori".
per i dati di cui ai commi commi 1 e 2 del medesimo articolo
e altresì
- Sotto sezione 2° livello Denominazione: "Incarichi amm/vi di vertice"
per i dati di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
e
- Sotto sezione 2° livello: "Dirigenti"

Per i dati di cui ai commi 1-2-5 del medesimo articolo.

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Per facilitare le procedure relative al presente articolo, si allega sub."A" apposita scheda che deve essere redatta e completata dall'ufficio di competenza e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Art. 16:

Pubblicazione obbligatoria riferita alla dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'intento di questo articolo è consentire, ogni anno, ai cittadini di sapere con precisione quanti siano i dipendenti com/li a tempo indeterminato e il loro costo complessivo, al fine di dimostrare che l'apparato burocratico svolge funzioni utili alla collettività amministrata.

Pertanto obbligatoriamente bisogna pubblicare sul sito istituzionale del Comune:

1) Conto annuale del personale e spese sostenute (art. 60 decreto leg.vo n. 165/2001) indicante:

- a) Dati relativi dotazione organica;
- b) Personale effettivamente in servizio;
- c) Costo;
- d) Distribuzione del personale ordinato per profili e mansioni nelle strutture amm.ve, in cui è ripartita la P.A.;
- e) Personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Obbligatoria è la pubblicazione trimestrale, dei dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici, posti sotto la responsabilità di ogni singolo Responsabile di p.o.

Tali adempimenti obbligatori, sono necessari per dimostrare che l'apparato burocratico svolge funzioni di competenza, utili alla collettività amministrata – e con la pubblicazione di tali dati, l'organizzazione interna com.le è totalmente conoscibile, perché la sua ostensione non si limita solo ai dati generali, ma entra nel dettaglio della vita amm/va del Comune.

L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione “Amministrazione Trasparente”, dall'Ufficio Personale e dai Servizi Finanziari” (i Dirigenti individueranno apposite risorse umane con disposizioni di servizio), che potranno operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: “Personale”;
- Sotto sezione 2° livello Denominazione: “Dotazione organica”;



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

per l'inserimento di quanto previsto ai commi 1 e 2

e altresì

- sotto sezione 2° livello Denominazione: "Tassi di assenza";

per l'inserimento di quanto previsto dal comma 3

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Art. 17:

Publicazione obbligatoria dei dati relativi al personale a tempo determinato.

Tale adempimento annuale è rivolto a tutte le tipologie di lavoro di tipo flessibile, i cui dati devono contenere:

- 1) Le diverse tipologie di rapporto;
- 2) Distribuzione di tali lavoratori tra:
 - a) Diverse qualifiche;
 - b) Aree professionali;
 - c) Uffici ove prestano servizio compreso il personale assegnato all'ufficio di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico;
- 3) Elenco dei titolari di contratti a tempo determinato;
- 4) Ogni trimestre pubblicare i dati relativi al costo complessivo, riferito alle aree professionali (fasce professionali e per uffici) e al personale addetto all'ufficio di diretta collaborazione organi di indirizzo politico.

L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente", dall'Ufficio Personale (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: "Personale";

- Sotto sezione 2° livello Denominazione: "Personale non a tempo determinato";

per i dati di cui ai commi 1-2.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Art. 18:

Pubblicazione obbligatoria dei relativi incarichi conferiti ai dipendenti pubblici.

Il Comune ha l'obbligo di pubblicare, ogni anno, l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti con l'indicazione:

- 1) Nominativo;
- 2) Durata;
- 3) Compenso per ogni incarico.

L'onere è a carico sia dell'Amm.ne competente, che dell'Amm.ne autorizzante, per cui un medesimo dipendente dovrà apparire due volte, nelle rispettive banche dati dell'Amm.ne presso cui svolge il rapporto di lavoro e presso l'Amm.ne ove risulta incaricato.

Non vi è l'onere della pubblicazione per gli incarichi di:

- Collaborazione a riviste giornali.....
- Partecipazione a convegni o seminari n.q. di formatore attività di formazione;
- Incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo;
- Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali;
- Attività di formazione diretta ai dipendenti della P.A. e quant'altro di cui all'art. 53 – comma 6 – decreto leg.vo n.165/2001.

L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente", dall'Ufficio Personale (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio)

che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: "Personale";
- Sotto sezione 2° livello Denominazione: "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti";

per l'inserimento di quanto previsto dal comma 1,



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Per facilitare le procedure relative al presente articolo, si allega sub.”B” apposita scheda che deve essere redatta e completata dall’ufficio di competenza e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Art. 19:

Pubblicazione obbligatoria bandi concorso.

Il decreto trasparenza amplia la conoscibilità di reclutamento, a qualsiasi titolo, di dipendenti da parte delle PP.AA., per cui è obbligatoria la pubblicazione dei bandi di concorso, sul sito istituzionale del Comune, ed altresì è obbligatoria la pubblicazione dell’elenco dei bandi, che deve essere costantemente aggiornato con i dati di:

- Bandi in corso, quindi con procedure ancora aperte;
- Bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio e con procedimenti già conclusi, quindi con avvisi post – informazione che devono indicare numero dei dipendenti assunti e spese effettuate, anche con scorrimento graduatoria, da cui discende l’aggiornamento costante dei dati.

L’inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione “Amministrazione Trasparente”, dall’Ufficio Personale (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: “Bandi di concorso”;

per i dati di cui al presente articolo.

per l’inserimento di quanto previsto dall’articolo 19.

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Per facilitare le procedure relative al presente articolo, si allega sub.”C” apposita scheda che deve essere redatta e completata dall’ufficio di competenza e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Art. 20:

Pubblicazione obbligatoria dati relativi valutazione performance e distribuzione premi al personale.

Il Comune obbligatoriamente deve pubblicare:

- a) Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance (cioè le risorse della contrattazione decentrata previsti e stanziati in bilancio);
- b) Ammontare dei premi – spesa effettivamente distribuita e sostenuta;
- c) Dati relativi all’entità del premio “mediamente conseguibile” dai dirigenti/responsabili p.o e dai dipendenti com/li, in modo che si ricavi la spettanza per ciascuna categoria;
- d) Dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, per chiarire quanta parte del trattamento accessorio stanziato (collegato alla produttività) sia stato distribuito in base ai criteri di selettività utilizzati che devono pure, essere pubblicati;
- e) I dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i responsabili di servizio, sia per i dipendenti.

Ciò è necessario per potere rappresentare all’esterno, l’utilità o meno, della spesa investita per tali indennità e verificare se ha prodotto “utilità concreta” alla comunità amministrata, che attraverso le varie fasi della trasparenza e con il controllo sostanziale effettuato, misura il conseguimento o meno di attività prodotte ed erogate dal personale com.le, in servizio a qualunque titolo.

Altresì devono essere pubblicati i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

L’inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale sezione “Amministrazione Trasparente”, del Comune dall’Ufficio Personale (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: “Performance”;
- Sotto sezione 2° livello Denominazione: “Ammontare complessivo dei premi”

per l’inserimento di quanto previsto dal comma 1



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

e altresì

- sotto sezione 2° livello Denominazione: “Dati relativi ai premi”
per l’inserimento di quanto previsto dal comma 2

e altresì

- sotto sezione 2° livello Denominazione: “Benessere organizzativo”
- per l’inserimento di quanto previsto dal comma 3

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Per facilitare le procedure relative al presente articolo, si allega sub.”D” apposita scheda che deve essere redatta e completata dall’ufficio di competenza e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Art. 21:

Publicazione obbligatoria dati contrattazione collettiva.

Il Comune, sul sito istituzionale, pubblica dati ed informazioni dei contratti e accordi collettivi nazionali e decentrati, con allegata relazione tecnico – finanziaria e illustrativa certificata dagli organi di controllo - Revisori conti - e le relazioni hanno il compito di chiarire i benefici alla cittadinanza, conseguenti alla stipulazione del contratto decentrato e verificare se effettivamente l’investimento della spesa pubblica a favore delle risorse lavorative, produca effetti positivi di efficienza della P.A.

L’inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione “Amministrazione Trasparente”, dal Responsabile SS.FF. (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio) che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: “Personale”;
- Sotto sezione 2° livello Denominazione: “Contrattazione collettiva”;

per l’inserimento di quanto previsto dal comma 1

e altresì

- sotto sezione 2° livello Denominazione: “Contrattazione integrativa”;



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

per l'inserimento di quanto previsto dal comma 2

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Art. 22:

Publicazione obbligatoria dati relativi enti pubblici vigilati – enti diritto privato in controllo pubblico
– partecipazioni in società di diritto privato.

Si impone alle PP.AA. pubblicità completa sulla gestione di enti o società partecipate, per fornire informazioni complete e facilmente accessibili, rendendo evidente tale sistema, pubblicando 3 elenchi, da aggiornare ogni anno:

A) Elenco enti pubblici, comunque denominati:

1) Istituiti vigilati e finanziati dalla P.A. medesima;

o

2) Per i quali l'Amm.ne abbia potere di nomina di amministratori,
indicando nell'elenco:

- Funzioni attribuite;
- Attività svolta in favore dell'A.C.;
- Attività di servizio pubblico affidate.

B) Elenco società di cui la P.A. detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria,
indicando:

- Entità partecipazioni (valore complessivo delle azioni o del patrimonio);
- Funzioni attribuite;
- Attività svolta in favore dell'A.C.;

o

- Attività di servizio pubblico affidate.

C) Elenco enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'A.C., indicando:

- Funzioni attribuite;



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

- Attività svolte in favore dell’A.C.;

o

- Attività di servizio pubblico affidate.

Per rendere, visivamente percepibile il sistema delle partecipate è necessario pubblicare anche rappresentazioni grafiche, per evidenziare i rapporti tra Amm.ne Com.le e gli enti.

Il comma 2 dell’art. 22, in commento, indica il tracciato dei dati essenziali da pubblicare per ciascuno degli enti sopra indicati e di cui al comma 1 dell’articolo stesso

per fornire una informazione completa, nel sito è inserito il collegamento con i siti degli enti –società - i quali devono conformarsi alle disposizioni degli artt. 14 e 15 del decreto trasparenza, con riferimento ai dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico.

La mancanza o l’incompletezza delle informazioni da pubblicare obbligatoriamente, prevede il divieto, in capo all’A.C. – ente dominus – di erogare, agli enti partecipanti, somme a qualsivoglia titolo e quindi neanche versare il contributo per il funzionamento o i corrispettivi dei servizi. Allo stesso tempo anche gli enti partecipati devono curare la pubblicazione di tutti gli atti così da potere, legittimamente, percepire i trasferimenti a loro beneficio.

Le disposizioni sulla trasparenza non si applicano alle società partecipate da Amm.ni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate, (per non fornire informazioni che potrebbero distorcere il mercato e il valore delle quotazioni).

L’inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione “Amministrazione Trasparente” dal Responsabile Affari Generali – 1° Settore o da dipendente com/le dallo stesso individuato, (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio) che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: “Enti controllati”;
- Sotto sezione 2° livello Denominazione: “Enti pubblici vigilati”;

per l’inserimento di quanto previsto dal comma 1 – lett. a – e dai commi 2 e 3

e altresì nella

- sotto sezione 2° livello Denominazione: “Società partecipate”;



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

per l'inserimento di quanto previsto dal comma 1 – lett. b e dai commi 2 e 3.

e altresì nella

- sotto sezione 2° livello Denominazione: “Enti di diritto privato controllati”;

per l'inserimento di quanto previsto dal comma 1 – lett. c e dai commi 2 e 3.

ancora nella

- sotto sezione 2° livello Denominazione: “Rappresentazione grafica”;

per l'inserimento di quanto previsto dal comma 1 – lett. d -

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Per facilitare le procedure relative al presente articolo, si allega sub.”E” apposita scheda che deve essere redatta e completata dall'ufficio di competenza e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Art. 23:

Publicazione obbligatoria dei provvedimenti amm.vi.

Le PP.AA. pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione “Amministrazione Trasparente”, elenchi di tutti i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, nel rispetto dei principi della privacy, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) Autorizzazione o concessione;
- b) Scelta del contraente per l'affidamento lavori – forniture e servizi – modalità di selezione prescelta;
- c) Concorsi e prove selettive per assunzione di personale e progressioni di carriera;
- d) Accordi stipulati dall'Amm.ne con soggetti privati o con altre Amm.ni pubbliche.

Come si può ben vedere l'articolo in esame, obbliga di pubblicare tutti i provvedimenti adottati sia dagli organi di indirizzo pubblico che dagli organi amm/vi di vertice, anche perché considerati con



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

speciale attenzione dalla legge anticorruzione n.190/2012 e dal piano triennale anticorruzione approvato con delibera comunale n.25 del 29/03/2012. Ed è per questo che il legislatore insiste sulle misure sopra elencate e sulla pubblicità di tutti i provvedimenti (anche se in elenchi) perché rappresenta lotta alla corruzione. Infatti tale conoscibilità riassuntiva, rivolta a tutti, costituisce forte deterrente ad agire per il perseguimento di interessi privati, anche se gran parte dei provvedimenti da inserire negli elenchi, così come richiesto dall'articolo in esame, sono pubblicati all'albo, solo per 15 giorni, così come previsto dalla norma vigente.

Pertanto è necessario pubblicare gli elenchi dei provvedimenti, con una scheda sintetica per ciascun misura, accessibili, comprensibili e intelligibili, in quanto gli atti amm/vi (delibere, determine, ordinanze, disposizioni.....) adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, non sempre sono comprensibili al cittadino medio, perché contenenti formule meramente tecniche e burocratesi, e gli elenchi devono superare tale difficoltà di lettura, al fine di far comprendere alla comunità, le decisioni della P.A. con spiegazioni "in parole povere", per cui è necessario procedere alla predisposizione e pubblicazione di tali elenchi.

L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente", dal Responsabile di settore (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: "Provvedimenti";
- Sotto sezione 2° livello Denominazione: "Provvedimenti organi indirizzo politico"
e nella
- Sotto sezione 2° livello Denominazione: "Provvedimenti dirigenti";

per l'inserimento di quanto previsto all'art. 23.

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Per facilitare le procedure relative al presente articolo, si allegano sub.”F”- “G” – “H” apposite schede che devono essere redatte e completate dall’ufficio di competenza e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Art. 24:

Publicazione obbligatoria dei dati aggregati dell’attività amm.va.

Oltre la pubblicazione di tutti i provvedimenti previsti dall’art. 23, occorre, anche, una verifica di “carattere statistico” utile per il controllo del “rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti” e le rilevazioni statistiche sono importanti, per evidenziare quanti procedimenti vengono gestiti, se vengono rispettati i tempi e termini di conclusione, così come prevede l’art. 2 – comma 9 – della legge n.242/1990.

Infatti in base a tale legge “La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini, costituisce elemento negativo di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amm.vo – contabile, del dirigente e del funzionario inadempiente”, anche perché ai sensi dell’art. 1 – comma 9 – lett. d – della legge n.190/2012, il piano triennale anticorruzione approvato con delibera consiliare n. 25 del 29/03/2013, che prevede di “monitorare il rispetto dei termini” ai sensi dell’art. 1- comma 28 – della legge n.190/2012 che enuncia “ le amm.ni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso una tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili sul sito web istituzionale di ciascuna Amministrazione”.

In effetti, il rispetto dei termini dei procedimenti rappresenta dovere fondamentale delle PP.AA., oltre che indicatore oggettivo di efficienza, in quanto la violazione sistematica e costante dei termini, potrebbe anche essere un sintomo pericoloso proprio delle violazioni dei principi di etica e correttezza, anche perché la corruzione potrebbe anche essere conseguenza del rallentamento “ ad arte” delle pratiche, finalizzato ad indurre ad accordi illeciti tra P.A. utente - destinatario del provvedimento.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

L'articolo in esame essendo già operante, deve essere rispettato, per cui è necessario procedere alla pubblicazione degli esiti: per ogni tipo di procedimento, di cui occorre indicare: tempi, modi di conclusione e segnalare la percentuale dei procedimenti chiusi nei termini, ciò comunque è rilevante anche per rappresentare l'efficienza o meno della P.A.

L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui al presente articolo decorre dal 20/10/2013, così come prevede l'art. 49 del decreto trasparenza.

L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente" dal Segretario Generale competente della conclusione dei procedimenti amm/vi, in caso di inerzia dei responsabili di servizio (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: "Attività e procedimenti";
- Sotto sezione 2° livello Denominazione: "Dati aggregati attività amm/va";

per l'inserimento di quanto previsto dal comma 1

e altresì

- Sotto sezione 2° livello Denominazione: "Monitoraggio tempi procedurali".

per l'inserimento di quanto previsto dal comma 2.

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Art. 25:

Pubblicazione obbligatoria: controlli sulle imprese.

Le PP.AA., in modo dettagliato e comprensibile, devono pubblicare, sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it :

- a) elenco dei controlli cui le imprese sono assoggettate, in ragione della dimensione e del settore di attività;
- b) obblighi ed adempimenti cui le imprese sono tenute a rispettare.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Altresì le imprese devono essere, in via preventiva, messe in grado di sapere, quali tipologie di controlli sono previsti, così da ridurre l'impatto amm/vo e burocratico e in modo da chiarire quali criteri di selezione si utilizzano, quali modalità, quanto tempo e risorse necessarie (vedere in merito D.L. n.70/2011 – convertito in legge n.106/2011 art. 7 – comma 2 – lett. a-b-c-d).

L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente", a cura dell'U.O.A - SUAP (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: "Controlli sulle imprese";
per l'inserimento di quanto previsto dall'art. 25.

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Art. 26:

Pubblicazione obbligatoria degli atti di concessione di sovvenzioni – contributi – sussidi –
attribuzione vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

(Non rientranti negli appalti di lavori beni e servizi, ma per collaborazioni consulenze studi o
ricerche)

Le PP.AA. pubblicano sul sito istituzionale i regolamenti e gli atti a valenza generale con cui sono determinati: criteri – modalità-termini..... per l'erogazione di sovvenzioni – contributi – sussidi – ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone, enti, imprese pubbliche e private) (nel rispetto della privacy).

In merito la delibera giunta rappresenta atto preliminare e la determina del Responsabile rappresenta atto successivo contenente impegno di spesa – di importo superiore a Euro mille – nel corso dell'anno solare al medesimo assegnatario – beneficiario).

Quindi non si deve procedere ad alcuna concessione se "la pubblicazione" degli atti regolamenti ed atti di valenza generale non viene effettuata e anzi questa avverrà in contrasto alle norme di legge, nel caso in cui la pubblicazione non venisse effettuata, per cui nelle determine di "liquidazione" devono



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

essere inserite gli estremi di pubblicazione dei regolamenti o atti di programmazione generale dell'Ente e delle determinazioni di impegno di spesa, in quanto la pubblicazione dell'atto di concessione, costituisce "condizione legale di efficacia", come precedentemente evidenziato (con apposita nota e scheda riassuntiva). Nelle determinazioni di "liquidazione" e pagamento deve essere inserito da parte del responsabile di servizio e/0 di procedimento, sia gli estremi di pubblicazione del regolamento o atto di programmazione generale dell'Ente che della determinazione di impegno di spesa.

Tale controllo deve essere effettuato dal Segretario Generale quale controllo successivo e ciò in sintonia a quanto preventivamente disposto con nota prot. n. 14393 del 12/04/2013 con cui si conferma e riconferma il contenuto della stessa e il necessario controllo successivo per gli atti di liquidazione e pagamento conseguenti agli atti di impegno di spesa.

L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente", a cura dagli uffici competenti, i responsabili di servizio potranno individuare apposito personale (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), che dovrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: "Sovvenzioni – contributi – sussidi – vantaggi economici";

- Sotto sezione 2° livello Denominazione: "Criteri e modalità";

per l'inserimento di quanto previsto dal comma 1,

e altresì

- sotto sezione 2° livello Denominazione: "Atti di concessione"

per l'inserimento di quanto previsto dal comma 2.

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Art. 27:

Pubblicazione obbligatoria di elenco soggetti beneficiari.

L'articolo in esame impone la pubblicazione, nella sezione "Amm/ne Trasparente" dell'elenco dei soggetti beneficiari degli atti di concessione, le cui informazioni (nome impresa o soggetto beneficiario – la norma – l'ufficio, il funzionario...), devono essere inserite annualmente, in un unico elenco comprendente gli atti di concessione, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, con l'elencazione di quanto previsto nell'articolo in esame.

L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente", a cura degli uffici competenti, (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: "Sovvenzioni – contributi – sussidi – vantaggi economici";
- Sotto sezione 2° livello Denominazione: "Atti di concessione".

per gli adempimenti di cui all'art. 27.

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Per facilitare le procedure relative al presente articolo, si allega sub."I" apposita scheda che deve essere redatta e completata dall'ufficio di competenza e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Art. 28:

Pubblicità dei richiedenti gruppi consiliari regionali e prov/le.

Il Comune, non ha competenze nel merito, in quanto il suddetto articolo prescrive la pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari, regionali e provinciali.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Art. 29:

Publicazione obbligatoria del bilancio preventivo e consuntivo – del piano degli indicatori e risultati bilancio nonché dati monitoraggio obiettivi.

Tra i documenti più difficili da comprendere per i cittadini vi sono i bilanci di previsione e i rendiconti consuntivi, in quanto la contabilità pubblica non è di facile comprensione.

Per questa ragione il legislatore chiede che siano pubblicati, in modo semplificato e sintetico, i dati dei bilanci di previsione e dei consuntivi, al fine di favorire comprensione della lettura relativamente a:

- 1) Spesa per servizi complessivi;
- 2) Spesa per servizi per settore;
- 3) Spesa per settore distinta per la diversa tipologia di servizi;

anche con l'utilizzo di rappresentazioni grafiche di supporto atte ad illustrare il mero dato contabile.

L'articolo in esame, al 2° comma prevede pure la pubblicazione, in maniera obbligatoria, del “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”, al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, i risultati e l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, illustrandone il contenuto e dando informazioni sintetiche.

Tale Piano, in ogni caso, è sovrapponibile al PEG e al Piano dettagliato obiettivi PDO, anche se il “Piano indicatori”, deve indicare le finalità che i vari programmi di spesa intendono produrre alla collettività, al fine di permettere al cittadino di conoscere la destinazione e lo scopo che la spesa intende perseguire ed orientare l'attività amm/va che va ad incidere su determinati ambiti:

- terziario;
- agricoltura; ,
- turismo;

affinchè si possa attivare un percorso di sviluppo per il territorio.

Questo procedimento rende i bilanci e consuntivi leggibili e riferiti a scopi ben precisi che poi dovrebbero essere gli elementi in base ai quali, il corpo elettorale – cittadini - forma il proprio convincimento ai fini della scelta di chi è chiamato a rappresentarli.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente", a cura del Responsabile Servizi Finanziari (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: "Bilanci";
 - Sotto sezione 2° livello Denominazione: "Bilancio preventivo e consuntivo";
- per l'inserimento di quanto previsto dal comma 1,
e altresì
- Sotto sezione 2° livello Denominazione: "Piano indicatori e risultati attesi di bilanci"
- per l'inserimento di quanto previsto dal comma 2,
dati da inserire negli atti da pubblicare.

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Art. 30:

Pubblicazione obbligatoria dei beni immobili e la gestione del patrimonio.

La pubblicazione di atti e documenti, di facile comprensione, deve essere estesa anche ai beni immobili e patrimoniali, per rendere pubblico il patrimonio del Comune, e agli inventari patrimoniali con le informazioni degli immobili di proprietà dati in locazione, con i canoni riscossi, beni immobili in comodato d'uso, eventuali controprestazioni e agli immobili presi in locazione con i canoni versati. L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente", a cura del Responsabile Servizi Finanziari (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: "Beni immobili e gestione patrimonio";
- Sotto sezione 2° livello Denominazione: "Patrimonio immobiliare".

e



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

- sotto sezione 2° livello Denominazione: “Canoni di locazione o affitto”
per l’inserimento di quanto previsto nell’art. 30.

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Per facilitare le procedure relative al presente articolo, si allega sub.”L” apposita scheda che deve essere redatta e completata dall’ufficio di competenza e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Art. 31:

Pubblicazione obbligatoria dati relativi ai controlli sull’organizzazione e attività dell’Am/ne.

I controlli, alla luce del D.L. n.174/2012 convertito in legge n.212/2012, hanno avuto un sostanziale rilancio, per l’organizzazione e l’attività amm/va, per cui l’articolo in esame impone la pubblicazione degli elementi più importanti, appunto per far conoscere come si sviluppa la funzione di controllo e gli atti che obbligatoriamente devono essere pubblicati:

a) I rilievi mossi dagli organi di controllo interni (segretario-dirigenti) e dal collegio revisori conti, che non siano stati recepiti,;

b) Tutti i rilievi, compresi quelli recepiti, della Corte dei Conti e riguardanti:

-organizzazione;

- attività dell’Amm/ne;

o

- di singoli uffici.;

e

i rilievi che non sono riservati, ma pubblici, in particolare quando l’organo destinatario, non li abbia fatti propri, che possono qui elencarsi:

- Pareri di regolarità amm/va e contabile (art. 49 T.U.);
- Pareri di regolarità amm/va e contabile (art. 147-bis T.U.);
- Controlli equilibri di bilancio (art. 147 – quinquies);
- Controlli previsti dal Piano anticorruzione;



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

- Pareri revisori conti.

I pareri obbligatori, espressi dai dirigenti dei servizi e da altri organi, destinati agli organi di Governo (Sindaco – Giunta Municipale - Consiglio Comunale) non sono vincolanti (art. 147-bis- comma 3 – T.U.) per cui l’organo cui è diretto, può anche non conformarsi, ma ne deve esplicitare le ragioni con adeguata motivazione inserita nel testo della deliberazione”, per cui obbligatoriamente occorre pubblicare i pareri espressi e apposti nell’atto amm/vo e le motivazioni per cui l’autorità competente, non si è conformata agli stessi.

Relativamente ai pareri esterni formulati dalla Corte dei Conti, la normativa è chiara, in quanto impone di pubblicare sia i rilievi cui sia stato dato seguito, sia quelli cui non abbia fatto riscontro la conformazione da parte degli organi di competenza.

Tutto ciò si rende necessario, per imporre alle amministrazioni di dare conoscenza ai cittadini dei rilievi mossi dalla Magistratura contabile, in merito alla gestione della P.A., per permettere al corpo elettorale di conoscere, mentre la gestione è in corso, dei problemi operativi che la Corte dei Conti, di volta in volta, evidenzia. Alla stessa maniera, le Amm/ni evidenziano come si adeguano ai suggerimenti della Magistratura contabile ma in special modo sulla base di quali argomentazioni ritengano, eventualmente, discostarsi.

Quindi, il suddetto articolo “mette in piazza” i controlli sull’attività amm/va, con la pubblicazione di tutte le procedure afferenti, in modo, che i cittadini stessi possano, con i mezzi che la legge mette loro a disposizione, fare le proprie valutazioni, al fine anche di intervenire nelle attività amm/ve, poste in essere dalle Amm/ni Com/li.

L’inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione “Amministrazione Trasparente”, dal Responsabile Servizi Finanziari (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle: - Sotto sezione 1° livello Denominazione: “Controlli e rilievi sull’Amm/ne”;

dati da inserire negli atti da pubblicare.

per l’inserimento di quanto previsto dal comma 1.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Art. 32:

Pubblicazione obbligatoria dei servizi erogati.

La pubblicazione di quanto prevede l'articolo in esame riferita anche alla Carta dei servizi è relativa a qualsiasi attività amm/va, rivolta ai cittadini-utenti, che deve essere erogata all'insegna della qualità e della fruibilità, per cui tutte le PP.AA. si obbligano a rendere i propri servizi secondo determinati indici, che divengono "standard", perché non è possibile andare al di sotto di essi. Con la pubblicazione di suddetti documenti, si dà la possibilità ai cittadini, anche di effettuare confronti tra gli standard offerti da altre Amm/ni, per ben comprendere, quali siano, a parità di condizioni, i più efficienti e rendersi conto, così facendo, del modo in cui vengono spese le risorse pubbliche e se conseguentemente la propria P.A., offra servizi efficienti e di qualità.

Il suddetto articolo impone di pubblicare:

a) I costi contabilizzati evidenziando:

- Quelli effettivamente sostenuti;
- Quelli imputati al personale, per ogni servizio erogato;
- L'andamento, nel tempo;

b) I tempi medi di erogazione dei servizi;

con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Quindi vi è l'obbligo di computare i servizi mediante il sistema di contabilità per costi e non per meri flussi finanziari e ciò permette di evidenziare i costi affrontati, di comprendere il costo di ogni prestazione resa e come le Amm/ni reperiscono le risorse, il relativo costo del personale - che costituisce elemento rilevante e fondamentale - e il controllo dei tempi, infatti occorre indicare il tempo mediamente impiegato nell'erogazione dei servizi di anno in anno.

A proposito di tempi, il decreto-trasparenza, al successivo articolo 33, impone di rendere evidenti, al cittadino, anche i tempi impiegati dalla P.A., per il pagamento di fornitori.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente", dall'Ufficio Personale (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: "Servizi erogati";
- Sotto sezione 2° livello Denominazione: "Carta dei servizi e standard di qualità", per i dati di cui al comma 1,
e altresì
- Sotto sezione 2° livello Denominazione: "Costi contabilizzati"
per i dati di cui al comma 2 – lett.a.
e
- Sotto sezione 2° livello Denominazione: "Adempimenti erogazione di servizi";
di cui al comma 2 – lett. b.

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Art. 33:

Publicazione obbligatoria in merito ai tempi di pagamento "Indicatori di tempestività dei pagamenti".

Il problema dei tempi di pagamento alle imprese è rilevante, alla luce anche di recentissimi ulteriori decreti emanati in merito, in quanto i ritardi che provocano anche pagamento di interessi, a danno delle casse comunali, sono fortemente incisivi per l'economia del Paese, per cui il decreto impone, alle PP.AA., di rendere pubblici i "tempi medi di pagamento" relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, e la pubblicazione, ogni anno, di un "Indicatore di tempestività dei pagamenti".

Tale indicatore è estremamente importante, perché può orientare le ditte, verso le amm/ni che si dimostrano maggiormente "virtuose" nell'adempiere le proprie obbligazioni, anche se l'allungamento dei tempi, sovente, è causato dalla normativa vigente che chiede:



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

- a) Rispetto patto stabilità;
- b) Verifiche Equitalia per somme superiori a Euro 10 mila (e quindi i tempi si allungano);
- c) Acquisizione DURC (tempi di rilascio – lunghi che non permettono entro gg. 30 di procedere alle liquidazioni e pagamenti).

Quindi si potrebbe prospettare che il ritardo non sempre dipenda dalla P.A.- debitrice, ma da altre PP.AA. coinvolte, nel procedimento, per cui è necessario intervenire per sveltire anche le procedure delle altre PP.AA. coinvolte in tali procedimenti e procedere in ogni caso, in base alla normativa vigente, di recentissima pubblicazione.

L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale a cura del Responsabile Servizi Finanziari, che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), nella sezione "Amministrazione Trasparente".

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: "Pagamenti dell'Amm/ne";
 - Sotto sezione 2° livello Denominazione: "Indicatore di tempestività dei pagamenti";
- per i dati di cui all'art. 23.

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Art. 34:

Trasparenza oneri informativi.

Il suddetto articolo riguarda le sole Amm/ni statali e fissa regole di trasparenza per regolamenti ministeriali e interministeriali e provvedimenti anche di carattere generale.

Art. 35:

Pubblicazione obbligatoria dei procedimenti amm/vi.

Tale articolo illustra gli oneri di pubblicità relativi i procedimenti amm/vi previsti dalla legge n.241/1990, dal decreto leg.vo n.82/2005, dalla legge n.190/2012 e da molte altre disposizioni di riferimento, per cui, per ogni tipo di procedimento occorre pubblicare:



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili. In primo luogo, occorre spiegare in cosa consiste il procedimento, di quali fasi si compone, per dare un'idea del percorso che viene seguito. Meglio, se possibile, accompagnare anche con grafici illustrativi. Trattandosi di una "breve descrizione" non deve essere un approfondimento tecnico, ma l'esposizione, con linguaggio semplice, delle attività, con specifica attenzione a quelle a carico del privato ed ai suoi diritti
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria. Lo prevede già la legge 241/1990 ss.mm.ii. e la L.R. n.10/91 ss.mm.ii. Occorre indicare quale sia materialmente "l'ufficio" che si occupa di gestire il procedimento. L'informazione deve essere completa, con sede, numeri, orari, tipologie di contatti, anche con posta elettronica, così da consentire a cittadini e imprese di rivolgersi facilmente al giusto soggetto, per quanto, la pubblica amministrazione abbia l'obbligo di indirizzare verso l'unità operativa realmente competente istanze o comunicazioni erroneamente indirizzate.
- c) una serie di dati fondamentali per le relazioni:
- il nome del responsabile del procedimento. E' la principale porta di accesso tra cittadino ed amministrazione, perché il responsabile del procedimento è la persona fisica che appunto impersona l'amministrazione e consente il contatto e il confronto (anche se per tipologie di procedimenti, i responsabili possono ovviamente essere ben più di uno). Non si deve dimenticare che l'indicazione del responsabile del procedimento si può citare altro nominativo coinvolto nel procedimento successivo, va effettuata trascrivendolo nella comunicazione di avvio del procedimento.
 - i recapiti telefonici. Obbligo comunicazionale per permettere il contatto più semplice.
 - la casella di posta elettronica istituzionale, e casella di posta elettronica certificata, come del resto impone l'articolo 1, comma 29, della legge 190/2012.
 - l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile. Anche questa è una previsione da tempo contenuta nella legge 241/1990. è necessario far comprendere al destinatario dell'azione amministrativa che il responsabile del procedimento spesso non coincide con il titolare della posizione organizzativa, anche se il provvedimento finale



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

deve essere sottoscritto da entrambi e il responsabile del procedimento deve, quindi evidenziare al cittadino – richiedente:

- gli atti e i documenti da allegare all'istanza;
- la modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni;
- gli orari e le modalità di accesso con indicazione.

Il legislatore pretende che i cittadini siano agevolati e guidati nella loro relazione con l'amministrazione. L'elenco dei documenti ed atti da esibire, la modulistica deve servire per rendere semplice l'approccio ed evitare lungaggini, o perfino esclusioni, dovute esclusivamente alla difficoltà di compilare istanze o documenti. Ovviamente, vi è l'obbligo per gli uffici di non rigettare le istanze se la documentazione o la modulistica risulti incompleta o se non viene utilizzata o se presenta mere irregolarità.

d) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino. A questo proposito l'articolo 1, commi 29 e 30, della legge 190/2012 indica due modalità minime: la prima è la relazione mediante posta elettronica, con l'obbligo delle amministrazioni di rendere noto l'indirizzo di Pec, rivolgendosi al quale i cittadini potranno ottenere tutte le informazioni relative ai procedimenti di loro interesse. La seconda, più evoluta, prevede una gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi e la disponibilità di un sistema informativo su internet, al quale i cittadini e le imprese possano accedere tramite un sistema di identificazione univoco, per conoscere in ogni momento lo stato degli iter amministrativi di loro interesse (nel merito bisognerebbe adeguare tale sistema informativo).

e) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante. Il termine finale costituisce un elemento fondamentale. Il cittadino ha il diritto di ottenere il provvedimento, favorevole o negativo che sia, entro la scadenza fissata, e ciò rappresenta indicatore di valutazione dell'efficienza della P.A.. Le amministrazioni, dunque, nelle schede generali di presentazione dei procedimenti debbono evidenziare il termine finale, ma anche qualsiasi altro termine "endoprocedimentale", cioè le scadenze all'interno della gestione, che



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

risultino rilevanti, in quanto, ad esempio, comportino decadenze o impediscano la prosecuzione fino all'emanazione del provvedimento finale.

- f) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione, chiarendo ai cittadini e alle imprese i casi nei quali possono servirsi della segnalazione certificata di inizio attività (Scia), e specificare quando il procedimento può comunque concludersi con un provvedimento tacito di accoglimento, in applicazione dell'istituto del silenzio assenso.

In questo modo si permette ai cittadini di conoscere in anticipo la possibilità, di formare autonomamente il titolo abilitante (Scia) o di puntare all'eventuale inerzia dell'amministrazione, per ottenere comunque il beneficio richiesto.

- g) gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli. La trasparenza e la semplificazione implicano anche l'indicazione a cittadini e imprese, tutta la gamma dei rimedi avverso le decisioni per loro sfavorevoli. Dunque, scadenze e autorità alle quali rivolgersi per la tutela giurisdizionali. Per quanto concerne la tutela nel caso di adozione del provvedimento finale oltre il termine finale, si applica la disciplina dell'articolo 2, commi 9-bis e 9-ter (2), della legge 241/1990, che è stato recepito in questo Comune con delibera giunta n. 354 del 21/12/2012, con il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Si evidenzia che le amministrazioni non possono richiedere agli interessati l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati e a conseguenza, laddove non siano stati pubblicati, i procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari e "L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo".

Il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce quindi che le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. È una previsione rivolta alle pubbliche amministrazioni. È finalizzata a consentire tra loro la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, mediante accesso diretto alle reciproche banche dati o, quanto meno, mediante scambio delle informazioni tramite posta elettronica.

b) le convenzioni quadro volte a disciplinare le modalità di accesso di acquisizione dei dati per le dichiarazioni sostitutive che stabiliscono, appunto, i rapporti tra amministrazioni, per l'accesso diretto alle banche dati.

c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti. Si tratta degli strumenti, alternativi all'accesso diretto informatico, per le relazioni tra amministrazioni, sempre ai fini del controllo delle dichiarazioni.

L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente", da parte del Responsabile servizi finanziari, (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: "Attività e procedimenti";
- Sotto sezione 2° livello Denominazione: "Tipologia di procedimento";

per l'inserimento di quanto previsto dai commi 1 e 2.

e altresì

- Sotto sezione 2° livello Denominazione: "Dichiarazioni sostitutive";



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

per l'inserimento di quanto previsto dal comma 3.

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Per facilitare le procedure relative al presente articolo, si allega sub."M" apposita scheda che deve essere redatta e completata dall'ufficio di competenza e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Art. 36:

Pubblicazione informazioni necessarie per pagamenti informatici.

Tale articolo è connesso alla semplificazione relazionale tra cittadini e P.A. e ha l'obbligo di chiarire ai cittadini come procedere per effettuare i pagamenti on-line considerato che in base all'art. 5 del decreto leg.vo n.82/2005, le PP.AA. sono tenute, a far data, dal 1° Giugno 2013, ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e con la pubblicazione sui propri siti istituzionali, tra l'altro, anche dei codici IBAN (vedi comunque in merito provvedimento Garante della privacy n.88 del 02/03/2011) identificativi del conto di pagamento o imputazione versamento in tesoreria, mediante bonifico bancario o postale o bollettino postale con la pubblicazione di tutti i dati identificativi.

L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato nel sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente", dall'Ufficio Paghe (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: "Pagamenti dell'Amm/ne";
- Sotto sezione 2° livello Denominazione: "IBAN e pagamenti informatici";

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Art. 37:

Pubblicazione obbligatoria concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'articolo in esame richiama gli obblighi di pubblicazione vigenti e previsti da:



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

-legge n.190/2012 art. 1 – comma 32, che prevede schede per lavori – beni – servizi con indicazioni: struttura proponente, oggetto bando, elenco operatori invitati, aggiudicatario, impresa aggiudicataria, tempi completamento opera, importo, somme liquidate;

-decreto leg.vo n.163/2006 art. 63-65-66-122-124-206-223, che qui si allegano per facilità di lettura, alla luce anche degli artt. 26 e 27 del presente decreto trasparenza,

e

conferma la pubblicazione on-line delle informazioni relative alle procedure di affidamento ed esecuzione di:

- a) Lavori pubblici;
- b) Servizi;
- c) Forniture;

con bandi – determine di aggiudicazione definitiva

in tabelle riassuntive, con l'elencazione di quanto previsto dall'art. 1 – comma 32 della legge anticorruzione e anche al presente art. 37 che prevede altresì che entro il 31 gennaio di ogni anno, le informazioni suddette, relativamente all'anno precedente sono pubblicate in tabelle riassuntive, rese liberamente scaricabili, in un formato digitale standard aperto, che consente di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici, che devono essere trasmesse in formato digitale all'Autorità Vigilanza contratti pubblici, che le pubblica con le procedure di legge sul proprio sito web istituzionale.

Si consiglia in merito, per facilità operativa del Comune, e per facilità di lettura dei cittadini, di predisporre tali schede riassuntive, di volta in volta, per ogni tipo di affidamento: lavori pubblici – servizi – forniture – per adempiere all'imperativo previsto dalla legge e poter procedere all'invio, entro i tempi previsti, all'Autorità cui devono essere altresì inviate per tutte le procedure anche per gli importi da Euro 20 mila ad Euro 40 mila e per procedure aperte e negoziate, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, attingendo anche agli albi com/li, che devono essere sempre aggiornati (ogni 6 mesi), quando si è venuti a conoscenza, anche dagli organi di stampa, di alcune “notizie” relative agli iscritti negli albi stessi, all'aggiornamento tempestivo.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Tale attività si rende necessaria, per onorare le misure relative alla trasparenza, pubblicità e pubblicazione di tutti gli atti previsti dalla legge, alla luce anche dell'art. 24 del decreto in esame e ciò per assicurare conoscenza/visibilità ottimale ai procedimenti e non visibilità posticipata anche in periodi troppo avanzati.

Tali dati devono essere inseriti, da parte dei responsabili di settore competenti, nella sotto sezione 1° livello: "Bandi di gara e contratti" e negli atti o schede riassuntive per una esatta pubblicazione.

L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente", dai Responsabili di settore competenti (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), che potranno operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: "Bandi di gara e contratti";

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Per facilitare le procedure relative al presente articolo, si allegano sub."N" e sub. "O" apposite schede che devono essere redatte e completate dall'ufficio di competenza e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Art. 38:

Publicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione

opere pubbliche.

Il presente decreto trasparenza punta tra l'altro a rendere più "democratica" e operativa la partecipazione del cittadino alle decisioni strategiche e alle spese di investimento della P.A., per rendere chiare le procedure inerenti le opere pubbliche e per verificare:

- grado di indebitamento;
- grado di incidenza sull'economia;
- grado di incidenza sull'ambiente;



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

e pertanto i dati da pubblicare “tempestivamente” sul sito istituzionale sono relativi a:

A) Programma triennale opere pubbliche, nel rispetto delle procedure della L.R. n.12/2011;

B) Linee guida per la valutazione degli investimenti, i cui indicatori devono evidenziare:

- utilità investimenti;
- sostenibilità eventuale debito contratto;
- effettivo impatto sulla popolazione;
- corrispondenza costi preventivati e costi effettivamente affrontati;
- conseguenze sul territorio;

C) relazioni annuali: sono report annuali sulle opere pubbliche;

D) documenti predisposti nell’ambito della valutazione ex post ed ex ante (1° comma):

i referti ufficiali sull’andamento delle opere e il rispetto degli indicatori di valutazioni, devono essere disponibili a consuntivo finale;

E) informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica investimenti e loro nominativi; in questo caso è necessario pubblicare sul sito i referti in merito;

L’articolo in esame – al comma 2 – conferma che gli oneri di pubblicità previsti, si aggiungono a quelli esistenti previsti dall’art. 128 del decreto leg.vo n.163/2006, ed in più impone anche di pubblicare le informazioni relative a:

- a) tempi: occorre evidenziare il crono programma (obbligatorio) con la specificazione del rispetto della tempistica;
- b) costi unitari: il riferimento sarà al computo metrico estimativo e all’elenco prezzi, nonché ad eventuali varianti;



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

c) indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate.

Le suddette informazioni devono essere pubblicate sulla base di uno schema – tipo predisposto dall’Autorità Vigilanza contratti pubblici e, a sua volta, raccoglierà e pubblicherà i dati sul proprio sito istituzionale, al fine di consentirne la comparazione.

L’inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione “Amministrazione Trasparente”, da Personale dell’Ufficio Urbanistica (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), che potrà operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: “Opere pubbliche”;

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Art. 39:

Trasparenza attività di pianificazione e governo del territorio.

Fermo restando la disciplina di dettaglio prevista dalle leggi regionali vigenti in Sicilia, vengono altresì pubblicate sul sito istituzionale le attività di pianificazione del territorio per permettere alla popolazione amministrata di conoscere le decisioni sull’assetto del territorio e per poter presentare, eventuali osservazioni in merito a:

- a) Piani territoriali;
- b) Piani paesaggistici;
- c) Piani regolatori generali;



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

d) Varianti ai Piani Regolatori Generali,

la suddetta pubblicazione costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia degli atti stessi.

L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente", da Personale Ufficio Urbanistica (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), che potranno operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: "Pianificazione e governo del territorio";

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Art. 40:

Pubblicazione accesso alle informazioni ambientali".

L'articolo, in esame, rafforza le norme in materia di pubblicità ed accesso alle informazioni concernenti l'ambiente e le PP.AA. anche locali e gli enti pubblici e concessionari di pubblici servizi, nonchè ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche, connesse alle tematiche ambientali, devono pubblicare sui propri siti le informazioni in materia ambientale (codice ambiente decreto leg.vo n.152/2006), disponibili, in forma scritta, visiva, elettronica o in qualunque altra forma in base all'art. 2 del decreto leg.vo n.195/2005, concernente:

- a) lo stato degli elementi dell'ambiente: aria – atmosfera – acqua – suolo – territorio – zone costiere e marine;
- b) fattori: energia – rumore – radiazioni – rifiuti – emissioni;



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

- c) misure: disposizioni di legge – piani – programmi – accordi che incidono o possono incidere sugli elementi e fattori;
- d) relazioni sull'attuazione delle legislazione ambientale;
- e) analisi: costi – benefici ed ipotesi economiche;
- f) stato di salute e della sicurezza umana - condizioni di vita umana – paesaggio – siti ed edifici di interesse culturale.

Bisogna procedere anche alla pubblicazione di “Informazioni Ambientali” – art. 10 del decreto leg.vo n.195/2005, all'interno del sito del Comune “Amm/ne Trasparente”, evidenziando che l'accesso alle informazioni ambientali è negato nel caso in cui:

- l'informazione richiesta non è detenuta dalla P.A. alla quale è rivolta l'istanza, in questo caso vi è la trasmissione alle PP.AA. di competenza;;
- richiesta espressa in termini generici;
- richiesta relativa a procedure incomplete, in questo caso la P.A. informa il cittadino e la data approssimativa entro cui la richiesta può essere evasa;
- richiesta che riguarda comunicazioni interne;

quando si prevede che la divulgazione possa comportare pregiudizio all'attività amm/va interna delle PP.AA. alle relazioni internazionali – all'ordine o sicurezza pubblica – svolgimento di procedimenti giudiziari – riservatezza informazioni commerciali o industriali – riservatezza dati personali, la P.A. informa il richiedente per iscritto precisando i motivi del rifiuto o autorizzando un accesso parziale a quanto richiesto.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente", da Personale Ufficio Urbanistica (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), che potranno operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: "Informazioni ambientali";

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Art. 41:

Trasparenza del Servizio sanitario regionale.

Misura non riferibile ai Comuni.

Art. 42:

Pubblicazione obbligatoria per interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

Anche i provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in caso di calamità e per particolari emergenze, devono avere specifica pubblicità, così come le ordinanze sindacali emanate per far fronte a necessità impreviste e imprescindibili, per cui obbligatoriamente devono essere pubblicate:

- provvedimenti adottati;
- ordinanze sindacali adottate;
- le norme di legge eventualmente derogate, in quanto le ordinanze vanno adottate in deroga alle disposizioni normative vigenti, per far fronte alle necessità ed esigenze, al fine di verificare se il potere esercitato è stato condotto con la correttezza dovuta;



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

- motivi della deroga, in quanto la motivazione in questo caso deve essere maggiormente completa ed esaustiva;
- indicazione di eventuali atti amm/vi o giurisdizionali intervenuti, in questo caso il legislatore richiede che le PP.AA. diano conto anche degli effetti dei provvedimenti, tra i quali possono rientrare provvedimenti amm/vi esecutivi o correttivi, nonchè atti giurisdizionali conseguenti a mezzi di tutela esperiti avverso i provvedimenti urgenti;
- termini temporali: riguarda i termini entro cui è necessario procedere e non possono mai mancare, anche perché l'ordinanza ha, fin da subito operatività, anche se il legislatore, in proposito usa il termine "eventualmente" (verosimilmente), per eventuali "accorgimenti" durante l'esecuzione;
- costo degli interventi da inserire nelle ordinanze;
- costo-spesa effettivamente sostenuto dall'Amm/ne Com/le, da pubblicare a proseguo, a lavori già ultimati e in questo caso è necessario procedere ad adottare apposita scheda riassuntiva in base all'allegato;
- particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

L'inserimento dei dati previsti dal presente articolo, deve essere effettuato sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente", da tutti i dirigenti (con il personale che vorranno individuare), i Responsabili di settore competenti (il Dirigente individuerà apposita risorsa umana con disposizione di servizio), che potranno operare in sinergia con il Responsabile Centro Informatico e nelle:



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

- Sotto sezione 1° livello Denominazione: “Interenti straordinari e di emergenza”;

Tali dati devono essere riportati negli atti amm/vi predisposti dai settori di competenza, per un facile inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Per facilitare le procedure relative al presente articolo, si allegano sub.”P” apposita scheda che deve essere redatta e completata dall’ufficio di competenza e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Art. 43:

Responsabile per la trasparenza.

Ancora una volta, come per l’attività anticorruzione, della quale la trasparenza è una esplicazione, si punta su una figura unica di responsabile che coordina una rete di soggetti tenuti ad applicare le disposizioni normative e in questo Comune, così come prevede del resto la legge, il segretario gen/le – responsabile anticorruzione è altresì responsabile della trasparenza, ruolo discendente ex lege e formalizzato con nomina sindacale. Tali funzioni aggiuntive (non previste fra quelle dell’art. 97 T.U.), sono affidate ad personam, e le funzioni attengono anche ad una attività di controllo sull’azione amm/va posta in essere dagli organi di competenza, così come discende anche dal regolamento dei controlli interni.

Si evidenzia che in questo Comune, il segretario com/le ha predisposto fin dall’anno 2012, in base al decreto Brunetta, il programma triennale della trasparenza, compreso il Piano 2013 (da rimodulare alla luce del presente articolato), che costituisce una sezione del Piano triennale anticorruzione, e per assicurare “attività operativa”, i due Piani devono essere collegati al PEG, al fine di garantire le risorse pubbliche disponibili, necessarie per la rilevanza delle attività che si devono porre in essere, e il rispetto degli adempimenti imposti dalla legge.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Il controllo quindi è finalizzato ad assicurare completezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate, con l'ausilio di eventuale staff a supporto, che a proseguo potrà essere individuato e con la collaborazione dei dirigenti- responsabili di servizio- che devono effettuare le pubblicazioni di loro competenza, con precisione e continuo aggiornamento, così come prevede il comma 3 – dell'art. 43 del decreto, per dare attuazione alle misure ivi indicate, procedendo ad assicurare software e formazione, al fine di garantire gli adempimenti e scadenze di legge.

Il Responsabile trasparenza, finalizzerà i controlli che gli competono, anche per individuare eventuali responsabilità per “inadempimenti” o “adempimenti parziali”, segnalandoli a:

- organo di indirizzo politico – vertice politico per eventuale: mancato rinnovo o revoca incarico.
- al Nucleo di Valutazione per le conseguenze sulla valutazione;
- all'ufficio disciplina per l'attivazione del procedimento disciplinare.

Il Responsabile Trasparenza deve assicurare l'accesso civico previsto dall'art. 5 del presente decreto la cui richiesta da parte del cittadino, presuppone inadempienza degli obblighi di pubblicità da parte dei responsabili dei servizi e ciò comporta la segnalazione agli organi di competenza previsti dal presente articolo.

Art. 44:

Compiti Nucleo di Valutazione.

Il Nucleo di valutazione ha il compito di verificare se gli obiettivi del Piano Trasparenza e del Piano performance sono coerenti, e di utilizzare informazioni e dati per misurare e valutare performance organizzativa e individuale dei responsabili e dirigenti e dare alla CIVIT informazioni sul controllo degli adempimenti relativi alla Trasparenza.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Art. 45:

Compiti CIVIT – quale Autorità Nazionale Anticorruzione.

Fra i compiti della CIVIT vi è il controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, esercitando poteri ispettivi, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle PP.AA. ordinando:

- l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente;

o

- la rimozione di comportamenti o atti in contrasto con i Piani e le norme sulla trasparenza;

e altresì

- controlla l'operato dei Responsabili Trasparenza con richiesta di rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno della P.A.;
- le procedure di cui all'art. 14 del decreto trasparenza (obblighi di legge da rispettare), in caso di mancata attribuzione degli obblighi di pubblicazione pubblicare i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione;
- richiede al Nucleo di valutazione informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente;
- segnala casi di inadempimento o adempimento parziale all'ufficio disciplina della P.A., per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni, ai vertici politici, al Nucleo di valutazione, e alla Corte dei Conti, per l'attivazione di eventuali forme di responsabilità.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Art. 46:

Violazione obblighi trasparenza.

-Sanzioni –

La mancata osservanza degli obblighi sulla trasparenza (compreso mancata pubblicazione Piano Trasparenza) costituisce violazione di legge, ed elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della P.A., a meno che non si provi che l'inadempimento è dipeso da causa non imputabile al responsabile Trasparenza.

Art. 47:

Sanzioni – per casi specifici

Sono previste sanzioni per mancata o incompleta comunicazione di informazioni e dati relativi agli organi di indirizzo politico (dichiarazioni, provvedimenti relativi all'art. 14) e agli enti pubblici vigilati – enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 22), da applicare nella misura da Euro 500 a 10.000,00 Euro, a partire dal 20/10/2013 a carico del responsabile della violazione per la mancata comunicazione (per gli organi di indirizzo politico art. 14) e a carico del Responsabile della violazione per l'art. 22.

48:

Norma attuazione obblighi trasparenza.

Il Dipartimento Funzione Pubblica definisce:

- criteri
- modelli
- schemi standard



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

da utilizzare da tutte le PP.AA., infatti l'all. "A" al Decreto Trasparenza ne è esempio, e non può essere modificato dalle PP.AA., (ma solamente dal Dipartimento) al fine di assicurare ai cittadini, stessa modalità di ricerca e navigazione nei siti istituzionali di tutte le PP.AA., e quindi in maniera univoca e uguale per tutti, e relativamente l'organizzazione delle sezioni "Amministrazione Trasparente", le modifiche possono essere apportate a seguito di emanazione di appositi decreti da parte del Dipartimento, per cui devono essere utilizzare i moduli in atto vigenti.

Pertanto tutti i responsabili, che possono individuare all'interno del proprio settore, idoneo personale che deve procedere ad attendere agli obblighi della pubblicazione, devono inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nelle sotto – sezioni, così come prevede l'all. "A" del decreto Trasparenza, tutte le misure, in analogia agli articoli del presente decreto, e così come riportato in ciascun articolo per rendere chiare e leggibili e accessibili la sezione e le sotto-sezioni di interesse, pubblicandovi quanto previsto dalla normativa stessa e in ogni singolo articolo.

A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo (se nel frattempo non intervengano decreti emanati dal Dipartimento modificativi di quello in atto vigente), per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni, anche se nelle sotto-sezioni possono essere inseriti altri contenuti riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto – sezione, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza, ma che in ogni caso, non deve sconvolgere l'assetto modulare dell'all. "A".

Eventuali ulteriori contenuti, non riconducibili a nessuna delle sotto – sezioni possono essere pubblicati nella sotto – sezione "Altri contenuti" dell'all. "A".



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Nel caso in cui, sia necessario pubblicare nella sezione “Amm/ne Trasparente” informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito istituzionale, è possibile inserire, all’interno della stessa sezione, un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all’interno del sito, anche perchè l’utente-cittadino, deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse, senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

Riconoscendo le molteplici incombenze che derivano dall’applicazione del presente decreto le SS.LL. dovranno individuare all’interno dei propri settori apposito personale “idoneo e dotato di buona volontà” che dia valido supporto anche al Responsabile Centro Informatico e al Responsabile Trasparenza garantendo appositi corsi di formazione ed anche se l’art. 51 del decreto trasparenza così come la legge anticorruzione prevedono che per l’attuazione delle norme di riferimento “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” e quindi del bilancio comunale, mi è d’obbligo far presente che la formazione, per acquisire competenze in merito è anche fortemente sentita e voluta dal legislatore, per cui necessariamente le somme per la formazione, devono essere inserite nel bilancio di previsione 2013, così come del resto, già richiesto al dirigente del settore finanziario, fin dal corrente anno in quanto l’articolato in esame è attuativo della legge n.190/2012 c.d. legge anticorruzione.

Art. 49:

Norme transitorie e finali.

L’articolo in esame, prevede l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi a:

- a) art. 24 del decreto trasparenza “pubblicazione dati aggregati” a decorrere dal 20/10/2013;
- b) ed altresì l’applicazione delle sanzioni per mancata o incompleta comunicazione degli articoli:



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

- art. 14: situazione patrimoniale organi di indirizzo politico dal 20/10/2013

e

- art. 22 dati relativi enti pubblici vigilanti dal 20/10/2013.

Si raccomanda di procedere ad una rimodulazione del regolamento in materia di assetto organizzativo interno.

Art. 50:

Tutela giurisdizionale.

Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto leg.vo n.104/2010.

Art. 51:

Invarianze finanziarie.

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, ma nel rispetto di quanto previsto, in ogni caso, all'art. 48 del presente lavoro.

Art. 52:

Modifiche legislazione vigente.

Si rinvia al decreto Trasparenza per una attenta lettura, in quanto sono state effettuate alcune modifiche e cassazioni.

Art. 53:

Abrogazione espressa di norme primarie

Si rinvia al decreto Trasparenza per una attenta lettura.

Comunicazioni conclusive.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Il decreto leg.vo n.33/2013 c.d. decreto trasparenza dà attuazione unitamente al decreto leg.vo n.39/2013 inconfiribilità ed incompatibilità e al decreto “Codice di comportamento” n.62/2013, alla specifica delega contenuta nella legge anticorruzione n.190/2012.

Alla base dell’adozione, vi è la consapevolezza che la trasparenza, quale obbligo di pubblicazione di: dati, informazioni, comunicazioni sul sito istituzionale del Comune, costituisce misura anticorruzione per le attività di tutte le PP.AA., che determina anche, miglioramento dei rapporti con i cittadini-utenti destinatari dei servizi che eroga la P.A., che deve rispettare criteri e misure previste dalle leggi in materia, e dare loro la possibilità di acquisire dati, notizie..... della propria P.A.- Comune e poter accedere con facilità alla “Casa di vetro” ed è per questo che “Porte Aperte in Comune” è una necessità di un buon operare.

Scopo del presente articolato, si rinviene, nell’attribuzione ai cittadini della possibilità di attuare un controllo, in relazione all’attività della P.A. che deve essere uniforme ai precetti costituzionali di:

- eguaglianza;
- imparzialità;
- buon andamento;
- responsabilità;
- efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche (misure economiche);
- integrità e liceità;
- libertà individuali e collettive;
- diritti civili – politici e sociali.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Si auspica, pertanto, applicazione delle norme suddette (le sanzioni sono gravi in caso di inadempimento) augurando sempre al Comune di Castellammare del Golfo e a tutti dipendenti in servizio a qualunque titolo correttezza di atti e procedimenti, confidando, per l'attivazione di tali principi essenziali ed inderogabili, nell'impegno e buona volontà di tutti e auguro, di vero cuore, "Buon lavoro" e "Buone Cose".

Grazie.

Il Segretario Generale

Miceli Rosa Maria



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

5)